

SERVIZIO RAPPORTI CON LE AZIENDE

Circolare n. 1 del 24-04 2013

Prot. n. 5198/2013

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.
ALLE AZIENDE A.S.L.
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI
AGLI STUDI MEDICI
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

OGGETTO: Gestione separata. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per gli anni 2012 e 2013

SOMMARIO:

- 1. Regime previdenziale per i titolari di rapporto di collaborazione*
- 2. Aliquote contributive e di computo*
- 3. Comunicazione dei compensi*
- 4. Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento*
- 5. Massimale annuo di reddito e minimale per l'accredito contributivo*



1. Regime previdenziale per i titolari di rapporto di collaborazione

All'articolo 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, è stato inserito, in sede di conversione in legge 7 agosto 2012, n. 135, il nuovo comma 4 ter, che così recita: *“Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.”*

In attuazione della suddetta normativa, ENPAPI ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari per la costituzione della Gestione Separata ed ha elaborato il Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 29/03/2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione Separata ENPAPI gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, svolgono attività lavorativa di natura infermieristica nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.) - art. 1 del Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI.

Rientrano nel campo di applicazione della nuova norma i soggetti che percepiscono redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività libero professionale con le seguenti modalità:

- collaborazione coordinata e continuativa,
- contratto a progetto,
- amministrazione e controllo di Studi Associati e Cooperative,
- di amministrazione e controllo dei Collegi Provinciali IPASVI qualora svolgano contestualmente attività di lavoro di autonomo (attrazione del reddito nella sfera libero professionale),

- collaborazioni occasionali di cui all'art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003

2. Aliquote contributive e di computo

Le aliquote contributive applicate sui compensi percepiti dagli Iscritti alla Gestione Separata sono così stabilite:

1. TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE NON CONTESTUALMENTE ASSICURATI PRESSO ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA O TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Anno	Aliquota IVS
2012 e 2013	27%
2014	28%

In aggiunta ai contributi di cui sopra è dovuto un ulteriore contributo pari, attualmente, allo 0,72% destinato al finanziamento dell'indennità di maternità, del congedo parentale, dell'assegno per il nucleo familiare, e dell'indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

2. TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CONTESTUALMENTE ASSICURATI PRESSO ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA O TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Anno	Aliquota IVS
2012	18%
2013	20%
2014	21%



3. Comunicazione dei compensi

Il committente deve installare e compilare il software DARC e trasmettere ad ENPAPI i risultanti dati retributivi e contributivi dei propri collaboratori utilizzando sistema di trasmissione telematica che fa riferimento all'Agenzia delle Entrate (ENTRATEL o FISCONLINE) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del compenso (art. 44, c. 9, DL 269/2003 conv. in L. 326/2003).

4. Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento

La contribuzione dovuta, compresa la percentuale dello 0,72% qualora dovuta, è posta per due terzi (2/3) a carico del committente e per un terzo (1/3) a carico del collaboratore. Il pagamento del contributo ed i relativi adempimenti contributivi gravano sul committente.

Il committente è tenuto al versamento della contribuzione complessivamente dovuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso a mezzo bonifico bancario sul conto corrente, intestato ad ENPAPI, appositamente attivato presso la Banca Popolare di Sondrio (IBAN: IT 10 D 05696 03211 00007888X31).

Fac simile di ordine di bonifico viene elaborato direttamente dal software DARC; i committenti e gli intermediari incaricati, sono tenuti al rispetto delle istruzioni fornite dall'Ente per la compilazione dell'ordine di bonifico con particolare riferimento alla causale ed al periodo di riferimento.

L'attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite permetterà all'Ente di acquisire correttamente i versamenti pervenuti ai fini dell'accreditamento degli importi nel partitario aziendale e nelle posizioni individuali degli Assicurati.

5. Massimale annuo di reddito e minimale per l'accredito contributivo

Le predette aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2012 è pari ad euro 96.149,00 e per l'anno 2013 è pari a euro 99.034,00.



Per quanto concerne l'accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all'articolo

1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l'anno 2012 il minimale è pari ad euro 14.930,00 mentre per l'anno 2013 il minimale è pari ad euro 15.357,00.

Es. anno 2013

Gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 20 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 27,72 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo pari ad euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici). Com'è noto, qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non sia stato aggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).

Il Presidente

Dott. Mario Schiavon

